

COMITATO AZIENDALE EUROPEO



ACCORDO

tra

UNICREDIT

e i

DIPENDENTI

di UniCredit

rappresentati dal Comitato Ristretto del CAE

in forza del mandato conferito

dal Comitato Aziendale Europeo di UniCredit

i cui componenti sono nominati o eletti in conformità con le Leggi Nazionali di recepimento della Direttiva 94/45/CE e della Direttiva di riadattamento 2009/38/CE

per la parziale revisione

dell'accordo costitutivo del Comitato Aziendale Europeo di UniCredit e del successivo accordo emendato in data 19 aprile 2011

con l'assistenza in qualità di esperti di

UNI Europa Finance

*In applicazione dell'articolo 19.2 dell'Accordo costitutivo del Comitato Aziendale Europeo di UniCredit (firmato il 26 gennaio 2007 e qui convenzionalmente denominato "l'Accordo"), le parti firmatarie concordano nel procedere alla parziale revisione dell'Accordo al fine di rappresentare l'attuale assetto del Gruppo in termini di numero di dipendenti e presenza geografica.*

*Per questa ragione sono stati emendati alcuni commi degli articoli 2, 3 e 5, sono state altresì revisionate le Appendici 1 e 2 dell'Accordo originario e sono state incluse previsioni supplementari e cancellati riferimenti non più in vigore.*

#### **Art. 2 Ambito Geografico**

1. **(NON EMENDATO)** Il CAE rappresenta tutti i Lavoratori delle Società di cui UniCredit detiene almeno il 50% del capitale sociale, sia che abbiano sede legale nei Paesi Membri dell'Unione Europea, sia in altri Paesi europei.

2. **(EMENDATO)** L'Appendice 1°, che include l'elenco dei Lavoratori delle Società di cui al comma che precede ripartiti per Paese alla data del 31.12.2014, costituisce parte integrante del presente Accordo e sarà aggiornata al 31 dicembre di ciascun anno.
3. **(ELIMINATO)** Estonia, Lettonia e Lituania verranno considerate come un'unica Regione (qui di seguito convenzionalmente definita Stati Baltici).  
Coerentemente al numero di Lavoratori riportato nell'Appendice 1A e alle previsioni dell'articolo 3, gli Stati Baltici hanno diritto ad essere rappresentati da un componente titolare del CAE, eletto in Lettonia in qualità di Stato con il più alto numero di dipendenti. In base al medesimo principio di proporzionalità, il componente sostituto sarà eletto in Lituania.

### Art. 3 Composizione

1. **(NON EMENDATO)** Il numero dei componenti del CAE per Stato è determinato proporzionalmente ai Lavoratori impiegati in ciascun Paese secondo quanto definito dall'articolo 2. In particolare:
 

▪ Da	150	a	2.500	1 componenti
▪ Da	2.501	a	17.500	2 componenti
▪ Da	17.501	a	21.000	3 componenti
▪ Da	21.001	a	30.000	4 componenti
▪ Da	30.001	a	40.000	6 componenti
▪ Da	40.001	a	50.000	8 componenti
▪ Oltre	50.000			10 componenti
2. **(NON EMENDATO)** Sono esclusi dal computo gli uffici di rappresentanza e le unità prive di autonomia operativa.
3. **(EMENDATO)** La composizione farà riferimento al numero dei dipendenti del Gruppo al 31.12.2014 (Appendice 1A), che verrà utilizzato come riferimento per l'intero mandato 2015-2019. Salvo diverso accordo tra le parti, al termine del mandato 2015-2019 la composizione farà riferimento al numero di dipendenti al 31.12.2018.
4. **(NON EMENDATO)** La composizione iniziale è riportata nell'Appendice 2A, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
5. **(EMENDATO)** Ove si verificassero cambiamenti nella struttura di UniCredit a livello globale, in base a quanto definito nel presente articolo, tali cambiamenti saranno comunicati dalla Direzione Centrale e le parti discuteranno la composizione del CAE.
6. **(EMENDATO)** Le parti concordano che, durante il mandato 2015-2019, il seguente articolo non avrà applicazione: i cambiamenti alla composizione e le modifiche all'Appendice 2 dovranno realizzarsi entro 3 mesi dalla data in cui il CAE è stato ufficialmente informato delle variazioni di cui sopra.
7. **(EMENDATO)** In quei Paesi Europei in cui il numero di Lavoratori risulta essere inferiore alla soglia minima di rappresentanza, al fine di assicurare un flusso di informazioni su tematiche di immediata rilevanza e specifico interesse, la Direzione Centrale potrà invitare (agli Incontri Ordinari o del Comitato ristretto) ospiti ("listening guests"), previo accordo con il Presidente del Comitato Ristretto.

### Art. 5 Comitato Ristretto

1. **(EMENDATO)** Il CAE nomina tra i suoi componenti un Comitato Ristretto, composto da 8 Rappresentanti dei Lavoratori in aggiunta al Presidente.
  - **(NON EMENDATO)** Sino alla nomina del nuovo Comitato Ristretto, l'Azienda interloquirà per tramite del Comitato Ristretto uscente, che rimarrà quindi in carica ad interim fino al primo Incontro Ordinario utile all'elezione.

2. **(EMENDATO)** I componenti del Comitato Ristretto dovranno rappresentare almeno 5 Paesi diversi coperti dalla Direttiva 2009/38/CE.
3. **(NON EMENDATO)** Il Comitato Ristretto:
  - rappresenterà il punto di contatto del CAE con la Direzione Centrale, ne riceverà le informazioni e potrà comunicare con quest'ultima per conto del CAE stesso;
  - sarà responsabile degli aspetti pratici e logistici relativi all'organizzazione dei loro incontri interni, pre-meeting e follow up, alla traduzione ed alla distribuzione dei documenti ai componenti del CAE;
  - assicurerà il continuo e tempestivo flusso di informazioni ai componenti del CAE nel periodo intercorrente tra le riunioni ordinarie e straordinarie.

Milano, 23 Giugno 2015

**Il Comitato Ristretto del CAE  
dietro mandato conferito dal  
Comitato Aziendale Europeo di UniCredit**

**UniCredit S.p.A**

Allegati:  
Appendice 1A  
Appendice 2A